



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGARITONE

VIA A. TRICCA, 19 - 52100 AREZZO

telefono 0575/20112 - fax 0575/401259 Codice Istituto: ARIC83800B

WEB www.icmargaritonearezzo.edu.it MAIL ARIC83800B@istruzione.it - aric83800b@pec.istruzione.it



PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER I DOCENTI

Il presente documento ha validità fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ed è suscettibile di variazioni ed integrazioni, in ragione di ulteriori norme e di successivi pronunciamenti, correlati all'andamento dell'epidemia del virus COVID-19.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico in servizio all'I. C. Margaritone deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
2. Il mancato rispetto del precedente requisito da parte dei docenti è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni sopra indicate non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. Ogni docente ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico in relazione alle regole di prevenzione al COVID.
5. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
6. Tutto il personale ha il divieto di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
7. Ogni docente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
8. Il personale ha l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La postazione del docente deve sempre rimanere fissa a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
9. I docenti non devono modificare la disposizione dei banchi e delle proprie postazioni, segnalata da adesivi sul pavimento per indicare la posizione corretta in base al distanziamento previsto.
10. Il personale deve evitare ogni assembramento nelle sale docenti o nei corridoi. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

11. Il personale docente deve sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno dell'istituzione scolastica.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
12. Per i docenti della scuola dell'infanzia, stante la relazione tra i bambini e gli adulti, condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per piccoli che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva, è previsto, relativamente ai DPI l'utilizzo di visierine "leggere" e, quando opportuno, dei guanti di nitrile, dovendo garantire la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli.
13. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
14. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti COVID 19 presente nei plessi.
15. Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici.
16. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni, prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
17. I docenti, ogni qualvolta sia possibile, usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione all'aperto.
18. Durante le lezioni i docenti dovranno garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche (almeno 1 ogni ora). Se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
19. I docenti che svolgono le attività di educazione fisica dovranno tener presente che l'attività motoria sportiva nella palestra è distinta in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
20. I docenti dovranno tener presente che tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale possono essere svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio è utile sensibilizzare gli studenti a provvedere

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, salvo le operazioni complesse di competenza del personale.

21. I docenti dovranno tener presente che nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.
22. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
23. Si raccomanda di controllare l'afflusso ai bagni degli alunni, regolamentare l'uso dei servizi igienici di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni, onde evitare assembramenti inopportuni.
24. Si raccomanda l'utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e soprattutto nel rapporto con le famiglie.
25. I docenti di classe/sezioni dovranno verificare che il rientro a scuola degli studenti risultati positivi all'infezione da COVID- 19 sia preceduto da un preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
26. I docenti dovranno comunicare e coordinarsi con i referenti COVID del plesso di appartenenza (fiduciari) che si coordineranno successivamente con il referente COVID d'istituto.
27. Nella scuola secondaria e nella primaria, dopo un'assenza per malattia, non legata al COVID, superiore a 5 giorni, la riammissione a scuola degli alunni sarà consentita con certificazione medica. Per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo. Se l'alunno rientra dopo un'assenza fino a 5 giorni (quindi il rientro al 6° giorno) la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori.
28. Nella scuola dell'infanzia, dopo un'assenza per malattia, non legata al COVID, superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola degli alunni sarà consentita con certificazione medica. Per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo. Se il bambino rientra dopo un'assenza fino a 3 giorni (quindi il rientro al 4° giorno) la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori.
29. Per i docenti riconosciuti "fragili" si raccomanda di attenersi alle indicazioni relative all'utilizzo dei dispositivi, fornite al Dirigente dal medico Competente già nominato per la sorveglianza sanitaria in base all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO

- **DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
- **DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111** .Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- **PIANO SCUOLA 2021-22** Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.
- **PROTOCOLLO D'INTESA 14 agosto 2021** per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)